



Vienna, 8 novembre 2013

Spettabile
Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19
00187 ROMA
ITALIA

Trasmissione mediante posta elettronica all'indirizzo unar@unar.it

e, per conoscenza: Spettabile
Liceo Classico Statale "A. Mariotti"
Piazza San Paolo, 3
06123 PERUGIA
ITALIA

Trasmissione mediante posta elettronica all'indirizzo pgpc01000X@istruzione.it

Spettabile Ufficio,

scriviamo con riferimento ad un caso pervenuto all'attenzione di codesto Ufficio a seguito di una segnalazione presentata dalle associazioni Arcigay ed Omphalos. Tale caso riguarda l'insegnamento della religione cattolica in una classe del Liceo Classico Statale "A. Mariotti" di Perugia. Secondo la segnalazione – così come riportata dagli organi di stampa – un insegnante di religione cattolica ha distribuito agli studenti un questionario, domandando di stilare una graduatoria, da 0 a 10, della gravità di una serie di colpe, quali la vendita di droga, l'inquinamento, la guerra, il terrorismo, l'omicidio, le pratiche contraccettive, l'aborto, le relazioni prematrimoniali e l'omosessualità. Tale esercitazione, non focalizzata sull'omosessualità e svolta durante un'ora di insegnamento facoltativo della religione cattolica, è stata descritta dalle associazioni denuncianti come discriminatoria. Non compete alla scrivente organizzazione sindacare lo svolgimento dei fatti, ma essa desidera sottoporre all'attenzione

dell'Ufficio in indirizzo talune considerazioni di natura giuridica, allo scopo di offrire un contributo per la valutazione del caso *de quo*.

L'Alliance Defending Freedom (ADF), costituita nel 1994, ha un team di oltre 40 avvocati impiegati a tempo pieno nonché di 2100 avvocati membri dell'alleanza, tutti dedicati al contenzioso relativo a questioni attinenti alla libertà religiosa. L'ADF ha patrocinato o è intervenuta in oltre 20 giudizi avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, gode dello Special Consultative Status al Consiglio Economico Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite ed è accreditata presso l'Agenzia per i Diritti Umani dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.

L'analisi che segue sarà svolta dal punto di vista della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e di altri impegni internazionali assunti dall'Italia e si incentrerà su tre aspetti: (i) la libertà di espressione, (ii) la libertà di educazione e (iii) la natura confessionale dell'insegnamento.

(i) Libertà di espressione

In primo luogo, ed in linea generale, il caso involge la libertà di espressione. Nelle corti nazionali che si sono trovate a fare applicazione della CEDU, la visione cristiana circa l'omosessualità è stata ritenuta meritevole di protezione quale credo religioso, ai sensi dell'articolo 9 CEDU. Ad esempio, in un caso occorso nell'Irlanda del Nord, è stato affermato che *«la convinzione in esame è la convinzione cristiana secondo cui l'omosessualità costituisce un peccato. La manifestazione in questione del credo è l'insegnamento, la pratica e l'osservanza della scelta di non accettare, condividere o incoraggiare l'omosessualità. Non è oggetto del contendere se tale convinzione sia da accettare o da rigettare. Tale convinzione è una convinzione da lungo radicata nel sistema di credenza delle maggiori religioni mondiali. Non è una convinzione non meritevole di tutela. È mia opinione che l'articolo 9 rilevi nel presente caso»*¹.

Inoltre, in un recente caso in Regno Unito è stato affermato che *«i convenuti hanno genuinamente espresso la loro convinzione sulla santità del matrimonio e la natura peccaminosa*

¹ *The Christian Institute & Ors, Re Application for Judicial Review* [2007] NIQB 66, § 50.

dell'omosessualità. Tale opinione .. rientra nell'ambito dell'articolo 9 della Convenzione Europea»².

Nel 2003 il Pastore svedese Ake Green tenne un sermone intitolato “Le persone con tendenze omosessuali nascono tali o sono sotto l’influenza di forze demoniache?”. Conseguentemente a ciò, egli fu arrestato e condannato ai sensi della legge svedese che sanziona espressioni irrispettose nei confronti degli omosessuali. Nel 2005 la Corte Suprema svedese assolse il Pastore Green da ogni accusa³. La Corte ritenne che, nella specifica circostanza, la condanna del Pastore Green avrebbe violato la libertà religiosa e la libertà di espressione di quest’ultimo, protette rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Conseguentemente la legge svedese venne interpretata alla luce della CEDU.

La Corte Suprema svedese citò diversi passi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, tra cui la sentenza *Kokkinakis c. Grecia*, laddove afferma che «la libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei fondamenti della “società democratica”»⁴, e la sentenza *Handyside c. Regno Unito*, ove è stato affermato che «la libertà di espressione rappresenta uno dei fondamenti di una società [democratica], una delle condizioni basilari per il suo progresso e per lo sviluppo di ogni uomo ... essa è applicabile non solo ad “informazioni” o “idee” che sono considerate favorevolmente, ritenute inoffensive o guardate con indifferenza, ma anche verso quelle che possono offendere, scioccare o disturbare lo Stato o settori della sua popolazione. Ciò è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dall’apertura mentale, senza i quali non vi è una “società democratica”»⁵.

Tale posizione della Corte è stata ripresa in un recente caso, avvenuto nell’Irlanda del Nord, dove ad una chiesa era stato impedito di pubblicare su un giornale nazionale una pagina di inserzione pubblicitaria nella quale si condannava il comportamento omosessuale⁶. L’High Court ha poi ritenuto illegittimo tale divieto, nuovamente evocando l’importanza della libertà religiosa come illustrata nel caso *Kokkinakis c. Grecia* nonché della libertà di espressione delineata nel

² *Hall and Preddy v. Bull and Bull*, Case No 9BS02095, 18 January 2011, § 22.

³ Case No. B 1050-05, 29 November 2005. Scaricabile al link: <http://www.emaso.com/links/ref-articles/ref29e/ref29s.htm>.

⁴ *Kokkinakis v. Greece*, judgment of 25 May 1993, Series A no. 260-A, § 31.

⁵ ECtHR, Application no. 5493/72, 7 December 1976, § 49. La Corte Suprema svedese ha citato questo passo pedissequamente nella propria decisione.

⁶ *Re Sandown Free Presbyterian Church* [2011] NIQB 26.

caso *Handyside c. Regno Unito*, affermando che «l'articolo 10 [CEDU] protegge la libertà di espressione anche laddove può offendere o disturbare»⁷.

Da quanto appena illustrato si comprende come la protezione offerta dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo alla libertà religiosa ed alla libertà di espressione prevalga sul diritto individuale a non sentirsi offesi da affermazioni critiche in merito all'omosessualità.

(ii) Libertà educativa

In secondo luogo il caso riguarda la libertà dei genitori e dei loro figli di vedere impartito un insegnamento conforme alle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori.

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

L'articolo 2 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stabilisce che «il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche».

Tale articolo afferma, dunque, esplicitamente che lo Stato deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare ai propri figli un'educazione ed un insegnamento in conformità alle loro convinzioni. Il diritto dei genitori di educare i figli in conformità alle proprie convinzioni religiose e filosofiche ed ai propri *desiderata*, nella misura in cui ciò risponde all'interesse superiore del fanciullo, deve essere salvaguardato allo scopo di garantire un effettivo pluralismo dell'istruzione, essenziale per lo sviluppo di una società democratica.

L'articolo 2 del Primo Protocollo obbliga lo Stato a rispettare le convinzioni dei genitori, siano esse di natura religiosa o filosofica, nell'intero programma di istruzione del minore⁸. Tale dovere è molto ampio, poiché trova applicazione non solo nei contenuti dell'istruzione e nelle modalità di essa, ma anche nell'esercizio di tutte le funzioni statali. Il verbo "rispettare", poi, ha un significato più forte rispetto a "riconoscere" o "prendere in considerazione".⁹

⁷ *Id.*, § 73.

⁸ ECtHR, *Kjeldsen, Busk Madsen and Pederson v. Denmark*, Judgment of 7 December 1976, Application No. 5095/71, 5920/72, 5926/72, § 52. Si veda anche: ECtHR, *Folgero and Others v. Norway*, App. No. 15472/02, Judgment of 29 June 2007, § 84(c).

⁹ ECtHR, *Folgero and Others v. Norway*, *op. cit.*

Come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha statuito, «è nell'adempimento di un dovere naturale verso i figli – avendo i genitori la responsabilità primaria per l'educazione e l'insegnamento dei propri figli – che i genitori possono richiedere allo Stato di rispettare le loro convinzioni religiose e filosofiche. Il loro diritto così corrisponde ad una responsabilità strettamente connessa al godimento ed all'esercizio del diritto all'educazione»¹⁰ In secondo luogo ed assai perspicuamente, la Corte ha affermato che «nonostante gli interessi individuali possano in certe circostanza essere subordinati a quelli della collettività, la democrazia non significa semplicemente che le opinioni della maggioranza debbano sempre prevalere: va ricercato un bilanciamento che assicuri alle minoranze un equo ed appropriato trattamento e che eviti ogni abuso di posizioni dominanti»¹¹.

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ed altri documenti internazionali

L'articolo 18, comma 4, del Patto così dispone: «Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni».

L'ultimo caso che ha riguardato l'articolo 18, comma 4, del Patto è stato il caso *Leirvåg v. Norway* deciso dal Comitato per i diritti umani il 3 novembre 2004¹². Nel caso *Leirvåg* i genitori di alcuni studenti norvegesi lamentavano di non poter chiedere l'esonero dei propri figli da alcune parti di un insegnamento obbligatorio denominato Christian Knowledge and Religious and Ethical Education (CKREE). Nonostante vi fosse la facoltà di esonero dalle parti più spiccatamente religiose dell'insegnamento, i genitori ritenevano che una larga parte del rimanente *curriculum* fosse contrario alle loro convinzioni filosofiche e che integrasse un indottrinamento religioso.

Il Comitato per i diritti umani è giunto alla conclusione che il CKREE non rispondeva al criterio di essere impartito in una maniera neutrale ed oggettiva e che non era assicurata la facoltà di esonero da parti rilevanti dell'insegnamento. Il Comitato per i diritti umani ha quindi affermato che il sistema delle esenzioni parziali non ottemperava al diritto dei genitori sancito dall'articolo 18, comma 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.

¹⁰ ECtHR, *Folgero and Others v. Norway*, op. cit., § 84(e).

¹¹ ECtHR, *Folgero and Others v. Norway*, op. cit., § 84(f).

¹² Communication No. 1155/2003.

Numerosi altri documenti internazionali confermano i genitori quali educatori primari e principali dei propri figli. Per questo fatto solo, i genitori hanno i maggiori diritti e le maggiori responsabilità nell'educazione dei propri figli. Le istituzioni statali devono assisterli in questo compito e non devono in alcun modo incidere sul diritto dei genitori ed il diritto dei figli, imponendo a questi ultimi un'istruzione contraria alle convinzioni dei genitori di essi.

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'articolo 26, comma 3, dispone che *«i genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli»*¹³.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo afferma chiaramente che i diritti dei genitori non sono contrapposti a quelli del fanciullo. Inoltre i genitori, essendo coloro che maggiormente vogliono il bene dei propri figli, sono coloro i quali sono maggiormente chiamati a decidere dell'educazione dei propri figli. L'articolo 5 della Convenzione dispone che *«gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione»*.

Ulteriormente, la Convenzione contro la discriminazione nell'istruzione, all'articolo 5, comma 1, lettera b), richiede agli Stati di *«rispettare la libertà dei genitori e, ove occorra, dei tutori, in primo luogo di scegliere per i loro figli istituzioni scolastiche diverse da quelle gestite da istituzioni pubbliche purché conformi agli standard minimi educativi stabiliti o approvati dalle competenti autorità e, in secondo luogo, di assicurare conformemente alle procedure seguite dagli Stati per l'applicazione della legge, l'istruzione morale o religiosa dei fanciulli in maniera conforme alle loro convinzioni; nessuna persona o nessun gruppo di persone può essere costretto a ricevere un insegnamento difforme con le sue convinzioni»*¹⁴.

(iii) Natura confessionale dell'I.R.C.

Da ultimo occorre considerare la natura pacificamente confessionale dell'insegnamento della religione cattolica. A tale riguardo occorre richiamare il n. 5 del Protocollo addizionale

¹³ *Universal Declaration of Human Rights*, G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810 at 71 (1948).

¹⁴ General Conference of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, *Convention Against Discrimination in Education* (1960), entrata in vigore il 22 maggio 1962.

all'Accordo modificativo del Concordato lateranense, in forza del quale *«l'insegnamento della religione cattolica ... è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa»* e tale aspetto è confermato e rafforzato dalla circostanza che i relativi insegnanti debbono essere *«riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica»* la quale, ai sensi del can. 804 CIC, deve premurarsi che essi siano *«eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica»*.

Per altro verso occorre sottolineare che, con l'entrata in vigore della disciplina recata dall'appena menzionato Accordo, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali è, per gli studenti, facoltativo, essendo data facoltà di avvalersi o non avvalersi dello stesso. In particolare, nelle scuole di istruzione secondaria superiore, è lo studente (anche se non ha raggiunto la maggiore età) ad esercitare tale scelta. L'appena vista natura facoltativa dell'insegnamento esclude, quindi, che lo stesso possa essere considerato come un indebito ed indesiderato indottrinamento.

Osservazioni conclusive

Nel contesto del caso in esame, il questionario che includeva una valutazione – tra altre cose – dell'attività omosessuale, è stato sottoposto agli studenti liceali durante un'ora dell'insegnamento facoltativo di religione cattolica.

La posizione ufficiale in merito all'attività omosessuale è, da secoli, ben definita nelle Scritture e nel Magistero della Chiesa Cattolica. Il Catechismo della Chiesa Cattolica definisce gli atti omosessuali come *«gravi depravazioni, la Tradizione ha sempre dichiarato che «gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati» ... In nessun caso possono essere approvati»*¹⁵. Naturalmente, lo stesso Catechismo della Chiesa cattolica sottolinea come gli uomini e le donne che presentano tendenze omosessuali *«devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza»*¹⁶.

Emerge, dunque, con evidenza che il questionario sottoposto agli studenti rispecchia il magistero ufficiale della Chiesa cattolica, quale elemento centrale dell'insegnamento della religione cattolica. Né si può sostenere che l'insegnante di religione cattolica possa prescindere dall'insegnamento dottrinale della Chiesa cattolica.

¹⁵ CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA, n. 2357.

¹⁶ *Op.cit.*, n. 2358.

Il questionario, inoltre, risulta essere stato elaborato e valutato in una maniera neutrale ed obiettiva, senza dare alcun rilievo all'orientamento sessuale degli studenti. In ogni caso è assorbente la considerazione che l'insegnamento della religione cattolica è, per gli studenti, facoltativo, sicché la partecipazione allo stesso è frutto della scelta di avvalersene.

Da ultimo l'Alliance Defending Freedom chiede a codesto rispettabile Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di essere informata in merito agli eventuali seguiti del procedimento in questione. A tal fine elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Mattia Ferrero, a Milano, in corso Monforte, 2 (tel.: 02.89452122 fax: 02.89452125 e-mail: m.ferrero@capellinicarulli.it PEC: mattia.ferrero@milano.pecavvocati.it).

Nell'auspicio che quanto sopra rappresentato a codesto rispettabile Ufficio possa giovare alla definizione del procedimento *de quo* e nel ringraziare per l'attenzione, si trasmettono distinti saluti,



Paul Coleman
Legal Counsel
Alliance Defending Freedom